

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 16/1930 (1930)

Artikel: Kanton Waadt
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-32110>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

sopra indicati saranno aumentati di fr. 400.— e saranno aumentati di fr. 500.— nei Comuni aventi oltre 5000 abitanti.

§ 2. Alle direttrici degli Asili che comprendono due o più maestre sarà corrisposto un aumento di fr. 100.— all'anno.

§ 3. Le maestre degli Asili alle quali è affidata la prima classe elementare riceveranno un onorario supplementare di fr. 200.— per le scuole di 7 mesi e fr. 50 in più per ogni mese di maggiore durata.

§ 4. Alle maestre a cui è affidata la cura della refezione a mezzogiorno l'onorario sarà aumentato di fr. 100.—.

§ 5. Agli onorari suddetti vanno inoltre aggiunti quattro aumenti triennali di fr. 100.— cadauno, che sono interamente a carico dello Stato.

Art. 2. — Gli onorari minimi stabiliti dall'art. 1 devono dai Comuni o dalle Amministrazioni essere pagati alle maestre in tante rate mensili quanti sono i mesi di durata della scuola.

§ 1. Lo Stato paga ai Comuni o alle amministrazioni degli asili un sussidio corrispondente al 50 % dei minimi fissati dall'art. 1, compresi gli aumenti previsti dai §§ 1 a 4 inclusivi, e ciò in due rate uguali, alla fine dei mesi di aprile e di agosto.

§ 2. Lo Stato può inoltre facilitare agli asili l'acquisto degli arredi didattici necessari.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto a partire dall'anno scolastico 1929—1930 per quanto concerne i minimi di onorario e gli aumenti di cui ai §§ 1 a 4 dell'art. 1. Subito dopo la sua entrata in vigore le Amministrazioni ed i Comuni rinnoveranno in conformità di esso i contratti con le rispettive maestre.

Art. 4. — Il presente decreto abroga quelli del 15 gennaio 1925 e del 1° settembre 1919, gli art. 24 e 25 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare, nonché l'art. 13 della stessa per quanto concerne l'ammontare del sussidio erariale, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile. Esso entra in vigore, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, con la sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle leggi*, con effetto come all'art. 3, per gli aumenti d'onorario e a partire dall'anno scolastico 1930—31 per quanto concerne gli aumenti triennali.

4. Verschiedenes.

4. Decreto legislativo circa incremento delle Belle Arti. (Del 18 settembre 1929.)

XXII. Kanton Waadt.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1929.